

**LA RIFORMA CONTABILE DEGLI ENTI
TERRITORIALI**

**LA COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA**

D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118

CINZIA SIMEONE

STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE:

1. LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

2. IL FONDO PLURIENNALE

3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

***4. IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI
RESIDUI***

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA VIGENTE

- Ø *Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza finanziaria, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).*
- Ø *Attualmente, nei bilanci delle regioni, le obbligazioni attive sono imputate all'esercizio finanziario in cui le obbligazioni sorgono, mentre le obbligazioni passive sono imputate all'esercizio in corso se vengono a scadenza entro il termine dell'esercizio, salvo deroghe ed eccezioni che rendono incerta l'applicazione del principio.*

1) LA COMPETENZA FIN. VIGENTE

A causa delle criticità che caratterizzano il principio della competenza finanziaria vigente la contabilità degli enti locali non svolge pienamente la funzione conoscitiva che caratterizza la contabilità pubblica, in quanto:

Ø gli impegni ed i residui passivi, comprendono gli anche gli accantonamenti riguardanti spese e rischi futuri, e non è possibile riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi;

Ø gli accertamenti comprendono crediti futuri, senza distinguere i crediti di dubbia esazione ;

Ø l'equilibrio finanziario è realizzato senza considerare la dimensione temporale (la scadenza) delle obbligazioni attive e passive .

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, i D.Lgs 91 e 118 del 2011 hanno previsto la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. potenziata, secondo la quale le obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge e sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

**1) ADOZIONE DELLA COMPETENZA FIN.
POTENZIATA**

Ø Ad oggi la competenza potenziata è stata sperimentata solo per gli enti territoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

Ø I risultati dei primi 2 anni di sperimentazione sono stati valutati positivamente in sede tecnica e politica;

Ø Lo schema del decreto legislativo che disciplina l'avvio a regime della riforma degli enti territoriali prevede l'adozione della competenza finanziaria potenziata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

1) I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

- Ø *rilevanza contabile della dimensione temporale (al fine di valorizzare la programmazione);*
- Ø *natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento);*
- Ø *rilevanza agli equilibri di cassa (ma non è un bilancio di sola cassa);*
- Ø *obbligo della copertura finanziaria, a prescindere dall'esercizio di imputazione della spesa.*

1) APPLICAZIONE DELLA COMPETENZA POTENZIATA

- ∅ *Le obbligazioni sono registrate solo se formalmente costituite;*
- ∅ *Le delibere di spesa o il bando di gara non costituiscono obbligazioni formalmente costituite (si prenotano ma non si impegnano);*
- ∅ *L'accertamento e l'impegno si imputano alle scritture di un esercizio sulla base della scadenza dell'obbligazione che costituisce un elemento necessario dell'impegno;*
- ∅ *Gli impegni pluriennali sono imputati agli esercizi sulla base del cronoprogramma e confermati, in sede di riaccertamento ordinario, sulla base dei SAL.*

1) APPLICAZIONE DELLA COMPETENZA POTENZIATA

La competenza finanziaria potenziata prevede che:

- ∅ I residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili;*
- ∅ le obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili sono accertate e impegnate con imputazione agli esercizi in cui sono esigibili;*
- ∅ le entrate vincolate e gli accantonamenti contabili costituiscono una componente del risultato di amministrazione (non devono essere impegnati).*

1) APPLICAZIONE DELLA COMPETENZA POTENZIATA

La competenza finanziaria potenziata non si applica per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese riguardanti il perimetro sanitario.

Le entrate e le spese del perimetro sanitario sono accertate e impegnate sulla base di quanto previsto dal titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato:

- ∅ nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata;*
- ∅ è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*
- ∅ rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse.*

2) DEFINIZIONE

- Ø *Di norma, nel rispetto del principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, per il quale “È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione”, la copertura delle spese di competenza di un esercizio deve essere costituito dalle entrate di competenza di quell'esercizio.*
- Ø *Le risorse non spese confluiscono nel risultato di amministrazione.*
- Ø *Ma come gestire le risorse vincolate, impiegate nel corso di un esercizio per dare copertura alle spese correlate imputate agli esercizi successivi?*

2) DEFINIZIONE

Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento contabile che rileva contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno, evidenziando la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

2) DEFINIZIONE

E' necessario distinguere il fondo pluriennale vincolato dal risultato di amministrazione (quota vincolata):

Ø *Anche la quota vincolata del risultato di amministrazione è costituita da entrate vincolate, ma trattasi di risorse vincolate a fronte delle quali non è ancora stato assunto alcun impegno.*

Ø *Il fondo pluriennale vincolato è costituito da entrate vincolate già spese.*

Ø *La quota vincolata del risultato di amministrazione è costituito da entrate vincolate ancora non spese.*

2) DEFINIZIONE

Ø Il fondo pluriennale vincolato è un accantonamento costituito di norma solo da entrate vincolate derivanti da:

- a) vincoli di legge,*
- b) debiti per il finanziamento di investimenti,*
- c) trasferimenti a destinazione vincolata,*
- d) vincoli stabili dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse .*

Ø Solo se costituito in occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato è formato anche da entrate non vincolate.

2) IL FONDO NEL BILANCIO

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura:

- Ø delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso;*
- Ø della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.*

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI		PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI		
					2015	2016	2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

2) IL FONDO NEL BILANCIO

Nelle spese del bilancio di previsione il fondo pluriennale è costituito da:

1) *la quota del FPV di entrata rinviato agli esercizi successivi (corrisponde a impegni già assunti negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi);*

2) *la quota del nuovo FPV costituito nell'esercizio, a fronte di entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio e imputare agli esercizi successivi.*

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI		PREVISIONI DEFINITIVE 2014			
					2015	2016	2017
•	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	Servizi istituzionali, generali e di						
01	gestione						
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		0,00	
	Totale	Programma 01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		Organi istituzionali		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00	

2) APPLICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In caso di nuove spese finanziate da entrate accertate anticipatamente, il fondo pluriennale vincolato è stanziato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in considerazione del cronoprogramma di spesa (previsione dei SAL):

Ø A regime, nel bilancio di previsione si stanziava l'entrata che costituisce la copertura dell'intera nuova spesa, e in spesa uno stanziamento di pari importo che, nella voce "di cui Fondo pluriennale vincolato" indica la quota esigibile negli esercizi successivi;

2) APPLICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- ∅ nel secondo esercizio il FPV di entrata corrisponde all'importo del fondo stanziato nella spesa dell'anno precedente e in spesa è iscritto uno stanziamento di pari importo che, nella voce "di cui Fondo pluriennale vincolato" indica la quota di spesa esigibile negli esercizi successivi;*
- ∅ nel terzo esercizio il FPV di entrata corrisponde all'importo del fondo stanziato nella spesa dell'anno precedente e in spesa è iscritto uno stanziamento di pari importo che, nella voce "di cui Fondo pluriennale vincolato" indica la quota di spesa esigibile negli esercizi successivi;*

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- Ø *Anche nel caso di investimenti in corso di definizione, per i quali non è possibile definire il cronoprogramma della spesa, è possibile stanziare il fondo pluriennale vincolato;*
- Ø *In tali casi, il fondo è interamente imputato solo nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione;*
- Ø *nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma si apportano le necessarie variazioni a ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza.*

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Per ciascun esercizio considerato nel bilancio è richiesta la compilazione di un allegato che evidenzia la composizione del fondo pluriennale:

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
01	Organi istituzionali	0	0	0
02	Segreteria generale	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0
06	Ufficio tecnico	0	0	0

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI		Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014
		2015	2016	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	Organi istituzionali					
02	Segreteria generale					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
06	Ufficio tecnico					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane					
11	Altri servizi generali					
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)					

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- Ø *Se alla fine dell'esercizio, la spesa degli esercizi successivi per la quale il FPV è stato stanziato non risulta impegnata, IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON SI COSTITUISCE, e le risorse non impiegate confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.*
- Ø *Al consuntivo è allegato un prospetto che evidenzia la corrispondenza tra l'importo definitivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale e gli impegni assunti con imputazione agli esercizi successivi.*

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE

Sono finanziate dal Fondo pluriennale, ancorchè non ancora impegnate:

Ø tutte le voci contenute nei quadri economici relative a lavori pubblici approvati, se parzialmente impegnati (esclusa la progettazione);

Ø le spese per lavori pubblici se già prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

SCHEMA DI RENDICONTO SPERIMENTALE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/201.. (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERT. RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS- PR-R-P)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

ALLEGATO AL RENDICONTO SPERIMENTALE

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio N e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi
		(a)	(b)	(x)	(c) = (a) - (b)-(x)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01	Organi istituzionali				
02	Segreteria generale				
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

ALLEGATO AL RENDICONTO SPERIMENTALE

MISSIONI E PROGRAMMI	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+2 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 Organi istituzionali				
02 Segreteria generale				
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
06 Ufficio tecnico				
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
08 Statistica e sistemi informativi				
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				

3) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La definizione e la disciplina del risultato di amministrazione non è cambiata, salvo la necessità di considerare che non comprende le risorse accertate già utilizzate per finanziare spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

3) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa al 1° gennaio	(+)
RISCOSSIONI	(+)
PAGAMENTI	(-)
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)
RESIDUI ATTIVI	(+)
RESIDUI PASSIVI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....

Fondoal 31/12/N-1

Fondoal 31/12/N-1

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

3) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- Ø *Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.*
- Ø *In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è necessario determinare il risultato di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio precedente. Se negativo, il bilancio di previsione deve considerare la quota di disavanzo da ripianare.*

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

- Ø *Nel primo esercizio di adozione del principio della competenza potenziata, contestualmente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si procede al riaccertamento straordinario dei residui, al fine di adeguare lo stock di residui esistente al nuovo principio, con decorrenza 1° gennaio dell'anno in corso.*
- Ø *Il D.Lgs 118/2011 coordinato con il decreto correttivo prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1/1/2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.*

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

- Ø *Il riaccertamento straordinario dei residui è approvato con delibera di giunta, sentito l'organo di revisione contabile, nello stesso giorno in cui il Consiglio approva il rendiconto 2014 (predisposto nel rispetto delle regole vigenti).*
- Ø *Nello stesso giorno è determinato:*
 - *l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 secondo il precedente ordinamento contabile;*
 - *l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2014, nel rispetto della riforma prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011.*

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Sono esclusi dal riaccertamento straordinario i residui delle regioni:

Ø riguardanti il perimetro sanitario;

*Ø relativi alla politica regionale unitaria –
cooperazione territoriale;*

*Ø i residui passivi finanziati da debito
autorizzato e non contratto*

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

- 1) *Cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi cui corrispondono obbligazioni non costituite al 31/12 dell'anno precedente;*
- 2) *Cancellazione e immediata reimputazione dei residui non esigibili al 31 dicembre dell'anno precedente, all'esercizio in cui l'obbligazione attiva o passiva viene a scadenza;*
- 3) *Costituzione del fondo pluriennale in entrata del bilancio di previsione 2015, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi e quelli attivi reimputati;*

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

4) Rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'anno in corso da iscrivere in entrata del bilancio di previsione in corso di gestione;

5) Individuazione quote vincolate, destinate e accantonate del risultato di amministrazione, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

- 6) *Copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento, in via provvisoria per almeno il 10% l'anno, da definire con DPCM;*
- 7) *Variazione del bilancio di previsione 2015-2017 in corso di gestione per consentire:*
- l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015 (che, se già approvato, era di importo pari a 0);*
 - l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella*

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

spesa dell'esercizio 2015 e nell'entrata e nella spesa degli esercizi successivi;

– l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione (o il ripiano del disavanzo);

– l'adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa e l'importo dei residui iniziali attivi e passivi ai risultati del riaccertamento;

8) Il ri-accertamento e il re-impegno delle entrate e delle spese cancellate dai residui in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.